

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

COM(89) 302 def. — SYN 198

(Presentata dalla Commissione il 14 luglio 1989)

(89/C 200/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con l'adozione, in data 24 novembre 1986, della direttiva 86/609/CEE⁽¹⁾, concernente la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, il Consiglio ha adottato altresì norme comuni che recepiscono i principi, gli obiettivi e le disposizioni principali della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, adottata a Strasburgo il 18 marzo 1986;

considerando che la convenzione riguarda settori che rientrano nella competenza della Comunità;

considerando che il 19 febbraio 1987 la Comunità ha firmato la convenzione europea;

considerando che la succitata convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri del Consiglio d'Europa e delle Comunità europee, a norma dell'articolo 31 della stessa;

considerando necessario che la Comunità approvi la convenzione;

considerando che gli elementi che precedono si riferiscono ad obblighi della Comunità in forza dei quali il Consiglio è tenuto a approvare la convenzione;

considerando che con risoluzione del 24 novembre 1986⁽²⁾ il Consiglio ha invitato gli Stati membri che non avessero ancora sottoscritto la convenzione europea, di sottoscrivere quanto prima tale convenzione nell'esercizio delle loro rispettive competenze;

considerando che talune disposizioni della convenzione, e precisamente l'articolo 19, richiedono provvedimenti di attuazione da parte degli Stati membri;

considerando quindi necessario che gli Stati membri ratifichino la convenzione nell'esercizio delle loro rispettive competenze;

considerando che le disposizioni della convenzione europea sono vincolanti per gli Stati membri in tutti i loro elementi;

considerando opportuno che la presentazione dello strumento di approvazione della Comunità e degli strumenti di ratifica degli Stati membri avvenga simultaneamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, adottata il 18 marzo 1986 a Strasburgo.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 331 del 23. 12. 1986, pag. 1.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede in nome della Comunità europea al deposito dello strumento di approvazione della convenzione presso il segretariato generale del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 31 della convenzione.

Articolo 3

Gli Stati membri che non hanno ancora firmato la convenzione europea di cui all'articolo 1, primo comma, la firmeranno il più rapidamente possibile e comunque prima del 1° aprile 1990.

Gli Stati membri che, pur avendo firmato la convenzione europea di cui all'articolo 1, primo comma, non l'hanno ancora ratificata prenderanno i provvedimenti necessari

affinché la Comunità e gli Stati membri possano procedere, prima del 1° agosto 1990, al deposito se possibile simultaneo, dei rispettivi strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione.

Prima del 1° luglio 1990, gli Stati membri comunicheranno alla Commissione la decisione di accedere alla convenzione o di ratificarla ovvero, la probabile data di assolvimento di tali procedure. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione fisserà un termine per il deposito simultaneo di tali strumenti, termine che dovrà comunque essere anteriore al 1° agosto 1990.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

COM(89) 342 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 1989)

(89/C 200/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la peste suina africana è presente in Portogallo da molti anni;

considerando che, con decisione 86/649/CEE del Consiglio (*) è stato concesso un contributo finanziario per un periodo di cinque anni;

considerando che, con decisione 87/526/CEE della Commissione (?), è stato approvato il piano potenziato di eradicazione della peste suina africana presentato dal Portogallo;

considerando che gli sforzi compiuti hanno permesso di stabilizzare l'incidenza della malattia ma che i mezzi impiegati devono essere mantenuti e potenziati per poter eliminare la peste suina africana dall'intero territorio del Portogallo e contribuire così al completamento del mercato interno;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto alla Comunità un contributo supplementare per le spese connesse al proseguimento e al potenziamento del programma di eradicazione avviato nel 1987;

considerando che, per poter fruire dei risultati conseguiti, è opportuno accogliere tale richiesta in modo da mantenere e rafforzare l'azione sistematica già avviata;

considerando che, per favorire la realizzazione del programma di eradicazione sarebbe opportuno stabilire una serie di modalità per la concessione di un anticipo parziale del contributo comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/649/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La Comunità rimborsa:

— il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino;

(*) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5.

(?) GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 35.